KH5RHFCV.AOOSG_MUR.REGISTRO DECRETI.R.0000729.10-06-2025.h.15:13

Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica
Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca
già Direzione generale della ricerca

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO E AL CONTRASTO AI FENOMENI DI DISAGIO PSICOLOGICO ED EMOTIVO DELLA POPOLAZIONE STUDENTESCA

AVVISO PRO-BEN 2025

(PRO – BEN 3)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e ss.mm.ii. "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*";
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 *"Legge di contabilità e finanza pubblica"* e ss.mm.ii;
VISTO il d.lgs**.** 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e ss.mm.ii.;
VISTAla legge del 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*";
VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*";
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'Amministrazione digitale*";
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dal decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 29 giugno 2022, n. 150);
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la "*riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*";
VISTO l'art. 1, comma 870, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007) che istituisce, nello stato di previsione di questo Ministero, il *Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);*
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 61 del 9 marzo 2020), e, in particolare, l'art. 4, co.1, dello stesso;
VISTO il D.P.R. 4 aprile 2025, n. 62 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2025, recante il *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*", in vigore dal 17 maggio 2025 e, in particolare, l'art. 14, comma 1, che dispone: *"Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti*".
VISTO il D.P.C.M. 8 agosto 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2024, al n. 2611, con il

quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Di Felice l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 43;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2024 recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n.305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 44;

VISTA la Tabella 11, allegata al suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, che articola lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per l'anno 2025;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, come rettificato dal D.M. 1368 del 24 dicembre 2021, che reca il nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il D.M. n. 1326 del 23 dicembre 2021 registrato alla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022 con il numero 139, che disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto ministeriale n. 117 del 10 febbraio 2025 con il quale sono state assegnate alle competenti strutture dirigenziali di cui ai DPCM nn. 164 e 165 del 30 settembre 2020, le risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca e, contestualmente, sono stati determinati per la medesima annualità i limiti di spesa, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

VISTO in particolare l'art.6 del predetto decreto ministeriale il quale dispone l'assegnazione al Direttore generale della ricerca le risorse finanziarie, di cui alla missione e programma 17.22 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, (CDR n. 5), fatta salva la gestione pro quota del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui art. 1, commi 870 e 872 della legge 27 dicembre 2006, n.296 di cui all'art. 7, comma 2, e fatta salva, altresì, la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio;

VISTO il D.M. n. 173 dell'8 marzo 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 marzo 2025 al n. 363, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2025 con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 7245 (Azione 004) del "Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)", viene destinata una quota pari a **€ 8.472.549,25** per il finanziamento di interventi, a carattere di innovazione sociale, volti a sostenere, in coerenza con l'ambito di ricerca "Salute" definito dal Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027, area d'intervento "Temi generali", attività di promozione del "benessere" tra le quali iniziative mirate alla prevenzione ed al contrasto di fenomeni di disagio psicologico ed emotivo degli studenti universitari, ivi comprese misure di prevenzione della violenza di genere e tutela del benessere psicologico delle donne vittime di violenza;

CONSIDERATO che l'importo come sopra definito è comprensivo dei costi da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio che saranno quantificati successivamente in sede di adozione dei bandi/avvisi gestiti dal MUR in una percentuale massima del 7% come previsto dall'articolo 1 comma 551 della legge la legge 30 dicembre 2020, n. 178;

CONSIDERATO che l'articolo 5 del menzionato D.M. n. 173 dell'8 marzo 2025 dispone che le risorse assegnate per il finanziamento di *Iniziative di ricerca volte a promuovere la "salute ed il benessere" degli studenti universitari* riguarda *specifici interventi riguardanti progetti a carattere di innovazione sociale che, in coerenza con l'ambito della macro-area di ricerca "Salute" definito dal Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027, come declinato*

nell'articolazione n.7 "Promozione della salute, prevenzione delle malattie e accesso al Servizio Sanitario Nazionale" dell'area di intervento "Temi generali", sono rivolti a favorire iniziative per la "salute ed il benessere" attraverso la prevenzione ed il contrasto a fenomeni di disagio psicologico ed emotivo degli studenti universitari, ivi comprese misure di prevenzione della violenza di genere e tutela del benessere psicologico delle donne vittime di violenza. In particolare il risultato che si intende perseguire è il sostegno per la realizzazione e il potenziamento dei servizi di supporto per il benessere psicologico degli studenti e delle studentesse. I soggetti, le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e di assegnazione dei fondi ed altre eventuali condizioni rilevanti per il finanziamento sono definiti in uno o più bandi adottati dal Ministero dell'università e della ricerca.

VISTO il Decreto Direttoriale n.1159 del 25 luglio 2023 - *Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla promozione del benessere psicofisico e al contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo della popolazione studentesca (PRO-BEN)*,

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1396 del 18 settembre 2024 recante "*Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla promozione del benessere psicofisico e al contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo della popolazione studentesca avviso PRO-BEN 2024* (PRO – BEN 2)";

RITENUTO di dover adottare un nuovo Bando PRO – BEN mirato a promuovere e favorire un'ampia diffusione del benessere psicofisico e una piena attuazione dei percorsi di inclusione e crescita della popolazione studentesca, anche attraverso la prevenzione ed il contrasto alla diffusione delle dipendenze dall'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze, delle alcol dipendenze nonché delle altre forme di dipendenza patologica, quali ludopatia, internet *addiction disorder*;

PRESO ATTO che la disponibilità finanziaria per il bando PRO – BEN 2025 ammonta complessivamente ad euro **€ 8.472.549,25**:

Capitolo	***PG***	*Esercizio di provenienza*	***Euro***
7245	***1***	***2024***	***8.472.549,25***
TOTALE			***8.472.549,25***

VISTO il decreto direttoriale n. 1117 del 26 luglio 2024 con il quale *"Al fine di garantire il corretto contemperamento della celerità delle procedure amministrative e dell'integrale ed idoneo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, per ciascun avviso/bando emanato a valere su fondi di competenza della Direzione generale della Ricerca, entro due anni dall'approvazione delle graduatorie, con apposito decreto dirigenziale* ***è prevista la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie****, qualora dovessero risultare disponibili fondi, anche riferiti ad altre annualità, in coerenza con le finalità degli specifici avvisi/bandi";*

VISTA la nota prot. n. 24150 del 1° dicembre 2023 recante "Polizze fideiussorie e garanzie delle risorse erogate per la realizzazione di attività finanziate dalla Direzione generale della Ricerca. INDICAZIONI OPERATIVE"
https://trasparenza.mur.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/233371021144892400010O__Onota_n_24150_del_01122023.pdf

DECRETA

Articolo 1
DEFINIZIONI

1. Al presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:
   a) Amministrazione centrale titolare d'intervento (Amministrazione responsabile): Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito, anche solo Ministero o MUR);
   b) Università: le istituzioni universitarie statali e non statali legalmente riconosciute, ivi compresi istituti e scuole universitarie ad ordinamento speciale, nonché le università telematiche;
   c) Istituzioni A.F.A.M.: le Istituzioni, di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché all'art.11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212;
   d) Codice Unico di Progetto (di seguito, anche solo CUP): codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
   e) Commissione di valutazione (di seguito anche solo Commissione): commissione di valutazione e selezione dei progetti di ricerca, composta, ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del presente Avviso;
   f) "Esperto tecnico – scientifico" (di seguito anche solo "ETS"): Esperto, di nazionalità italiana o estera, individuato dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione Europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali o eurounionali;
   g) Iniziativa: insieme di attività e/o interventi selezionati e finanziati dall'Avviso e identificata attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). L'Iniziativa contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Avviso e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria e fisica;
   h) Soggetto Capofila: Università responsabile della presentazione della proposta progettuale nonché del coordinamento, della gestione e della rendicontazione delle risorse e delle attività;
   i) Soggetto attuatore (Capofila e componente del Partenariato): Università e Istituzioni A.F.A.M. di cui alle lettere b) e c) del presente articolo;
   j) Partenariato: forma di aggregazione tra un Soggetto Capofila e gli altri Soggetti attuatori, avente obiettivi comuni ai fini del presente Avviso;
   k) Linee guida per la rendicontazione delle spese: indicazioni per la rendicontazione delle spese di funzionamento sostenute per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità del presente Avviso. Il documento fornisce indicazioni per la rendicontazione amministrativo-contabile delle spese, per la loro ammissibilità e per le attività di controllo e monitoraggio delle risorse erogate;
   l) Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
   m) Variazione soggettiva: ogni variazione occorsa ai soggetti attuatori a seguito di fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successori;
   n) Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva al piano finanziario e alle attività originariamente previste dal progetto;
   o) Piano di riparto: riparto del contributo richiesto tra i Partner in base alle attività da questi svolte.

Articolo 2
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il MUR finanzia le Iniziative che mirano a promuovere una ampia diffusione del benessere psicofisico, garantendo una piena attuazione dei percorsi di inclusione e crescita della popolazione studentesca. Le

Iniziative si prefiggono di prevenire e contrastare in maniera efficace fenomeni quali le dipendenze patologiche connesse a condizioni di disagio psicologico ed emotivo.

2. Le finalità dell'intervento vengono perseguite attraverso il potenziamento delle attività di ricerca sul fenomeno del disagio, l'introduzione di soluzioni e strumenti utili a contrastare il disagio stesso, la promozione di azioni di informazione e sensibilizzazione sul tema della promozione del benessere psicologico.

3. Le Iniziative di cui al comma 1 saranno sviluppate da un Soggetto Capofila e da altri soggetti attuatori organizzati nella forma del Partenariato, secondo quanto previsto al successivo articolo 4.

Articolo 3
DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'AVVISO

1. Le risorse complessive disponibili per le Iniziative specifiche attuate dal presente Avviso sono pari a euro **8.472.549,25**, comprensiva di una quota massima pari al 7% da destinare alle attività di valutazione e monitoraggio, così suddivisi:

Capitolo	*PG*	*Esercizio di provenienza*	*Euro*
7245	*1*	*2024*	*8.472.549,25*
TOTALE			*8.472.549,25*

2. La dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 potrà essere oggetto di rideterminazione sulla base dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziare a valere sui pertinenti capitoli di spesa al momento dell'approvazione della graduatoria e contestuale ammissione a finanziamento delle Iniziative idonee.

3. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a date condizioni, di destinare eventuali economie resesi disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 1, al finanziamento di ulteriori Iniziative che risultino ammissibili e finanziabili come da graduatoria di merito.

4. Ai fini dell'attuazione del presente bando il Ministero si riserva altresì la possibilità di utilizzare fondi che dovessero risultare disponibili, in coerenza con le finalità del presente avviso nonché procedere ad eventuali scorrimenti delle graduatorie.

Articolo 4
SOGGETTO CAPOFILA E SOGGETTI ATTUATORI

1. I soggetti attuatori dell'intervento ai sensi del presente Avviso sono identificati in:
   a) Università di cui all'art. 1, lettera b);
   b) Istituzioni AFAM di cui all'art. 1, lettera c).

2. La domanda di partecipazione deve essere presentata - nella forma del Partenariato - da una Università di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo. Tale istituzione universitaria è anche denominata Soggetto Capofila.

3. Ciascun Partenariato dovrà essere costituito da un numero minimo di 5 (cinque) a un massimo di 10 (dieci) soggetti tra quelli indicati all'art. 4, comma 1.

4. Ciascun soggetto non potrà partecipare - nella qualità di Soggetto Capofila e/o di soggetto attuatore - a più di 1 (una) Iniziativa a pena di esclusione di tutte le domande presentate successivamente alla prima da altri Partenariati a cui abbia partecipato il soggetto stesso.

5. Il Partenariato di cui al comma 3 dovrà essere formalizzato:
   a) nel caso in cui tutti i soggetti partecipanti siano soggetti pubblici, la stipula di un accordo ex

art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Accordi fra pubbliche amministrazioni*";

b) nel caso in cui tra i soggetti partecipanti figurino soggetti privati, la stipula di un accordo di collaborazione tra soggetti di diversa natura giuridica.

6. Gli accordi di cui al precedente comma sono stipulati al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento nonché con l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità di ciascun soggetto nella realizzazione dell'Iniziativa. In particolare, tali accordi dovranno prevedere:

a) la responsabilità nei confronti del Ministero del Soggetto Capofila in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione dell'Iniziativa nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questa connesse;

b) la precisa ripartizione delle attività e delle responsabilità tra il Soggetto Capofila e i soggetti attuatori del Partenariato relativamente alla realizzazione dell'Iniziativa;

c) la ripartizione finanziaria nonché le modalità di trasferimento da parte del Soggetto Capofila delle risorse erogate dal Ministero agli altri soggetti attuatori che compongono il Partenariato.

7. Il Soggetto Capofila dovrà essere autorizzato mediante apposita delega a:

a) rappresentare il Partenariato nei rapporti con il Ministero;

b) presentare, per conto dei componenti del Partenariato, l'Iniziativa progettuale;

c) sottoscrivere, per conto dei componenti del Partenariato, la domanda di partecipazione e qualsiasi altro atto predisposto dal Ministero;

d) presentare una relazione tecnica di fine progetto in ordine alla attività svolte;

e) presentare la rendicontazione delle spese sostenute - ivi incluse quelle riferibili agli altri componenti del Partenariato - nell'ambito dell'Iniziativa;

f) disporre il trasferimento delle rispettive quote di pertinenza agli altri componenti del Partenariato nei tempi e nei termini stabiliti dall'accordo di cui al precedente comma 5;

g) corrispondere, per conto del Partenariato, alle richieste del Ministero.

8. Gli accordi di cui al precedente comma 5 devono essere firmati dai legali rappresentanti, o da procuratore munito di procura speciale, del Soggetto Capofila e dei componenti del Partenariato.

9. Fermo restando le previsioni di cui ai precedenti commi, per la realizzazione delle Iniziative finanziate nell'ambito del presente Avviso che si collocano in stretta integrazione e complementarità con le Iniziative finanziate a valere sulle risorse stanziate con l'Avviso PRO-BEN 1 e/o PRO-BEN 2 si intendono validi, fatta salva diversa comunicazione del soggetto capofila, gli accordi di partenariato già formalmente sottoscritti e notificati all'Amministrazione così da potenziarne gli effetti e gli impatti nel medio e lungo periodo.

10. Nel rispetto delle previsioni di cui al precedente comma 9, gli accordi di partenariato già formalmente sottoscritti potranno essere aggiornati, previa sottoscrizione di un *Addendum,* con stretto riferimento ai partner effettivamente partecipanti all'Iniziativa PRO-BEN 3 finanziata. Tale aggiornamento non determina la costituzione di un nuovo partenariato.

Articolo 5
INTERVENTI FINANZIABILI

1. L'Avviso finanzia la realizzazione di Iniziative volte a promuovere il benessere psicofisico della popolazione studentesca, prevenendo e limitando i fenomeni di disagio psicologico ed emotivo.

2. Gli interventi finanziati sono diretti a favorire - nella consapevolezza della crescente rilevanza della dimensione psicologica ed emozionale nei percorsi di studio e apprendimento - pratiche, modelli, servizi e strumenti che diano una adeguata risposta a condizioni di fragilità emotiva e disagio psicologico

interconnessi con l'aspetto cognitivo, anche in coerenza con Iniziative già finanziate.

3. Le Iniziative devono avere, ove possibile, carattere multifunzionale prevedendo:
   - ❖ azioni di ricerca, anche di natura sociale e culturale, dirette a:
     - stabilire la diffusione e l'entità del fenomeno del disagio psicologico ed emotivo;
     - identificare i relativi fattori di rischio, con le conseguenze che ne derivano, e quelli di protezione anche con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto alla diffusione delle dipendenze all'uso di sostanze stupefacenti e delle alcol dipendenze, alle tossicodipendenze, nonché delle altre forme di dipendenza patologica, quali ludopatia, internet *addiction disorder*;
     - individuare percorsi, pratiche, modalità e strumenti utili a contrastare detti fattori di rischio, promuovere il benessere psicologico e i connessi effetti psicologici e sociali.
   - ❖ la creazione/potenziamento di strutture e l'adozione di strumenti che stimolino soluzioni e modalità innovative a supporto continuo dei bisogni espressi o latenti della popolazione studentesca;
   - ❖ servizi di *counseling* a supporto di attività di ricerca sui rischi e sugli effetti del disagio studentesco psicologico e sociale da svolgere anche attraverso indagini a campione riguardanti le condizioni di difficoltà o di disagio e favorendo percorsi di crescita ed inclusione;
   - ❖ attività di informazione, disseminazione e orientamento indirizzate a creare consapevolezza intorno alla diffusione del fenomeno del disagio psicologico ed emotivo, contribuendo alla emersione dei bisogni e delle esigenze della popolazione studentesca.
4. Gli interventi devono proporre elementi distintivi in grado di creare presupposti di replicabilità su scala nazionale delle Iniziative.
5. È riconosciuto inoltre un incentivo ulteriore del 10% rispetto al valore del progetto per le iniziative progettuali che valorizzino gli aspetti collegati alle discipline sportive quale strumento utile a fornire soluzioni e modalità innovative nei processi di miglioramento del benessere psicofisico ed emotivo.
6. Le Iniziative devono, ove possibile, operare in stretta integrazione e complementarità con analoghi programmi e iniziative già avviate o pianificate, così da potenziarne effetti ed impatti nel medio e lungo periodo.
7. Sono finanziabili gli investimenti e le spese di cui al successivo articolo 7.

Articolo 6
DIMENSIONE FINANZIARIA, DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA

1. Ciascuna Iniziativa finanziata a valere sul presente Avviso deve prevedere un totale di costi ammissibili, come esposti in domanda, compresi tra un minimo di **500.000,00** (cinquecentomila/00) euro e un massimo di **800.000,00** (ottocentomila/00) euro.
2. Il Ministero riconosce un contributo da erogare in anticipo in un'unica soluzione pari al 100% dei costi ammessi e, comunque, fino a concorrenza della quota di finanziamento.
3. La durata massima delle iniziative non deve superare i 12 (dodici) mesi.
4. Ciascuna Iniziativa dovrà essere avviata a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria. Non sono pertanto ammissibili le attività che a tale data risultino essere state già effettuate o avviate.
5. Qualora sia necessario esclusivamente al fine di garantire l'integrazione e la complementarità dell'Iniziativa finanziata nell'ambito dell'Avviso PRO-BEN 3 con le Iniziative finanziate nell'ambito degli Avvisi PRO-BEN 1 e PRO-BEN 2, il Soggetto Capofila può chiedere all'Amministrazione, con istanza motivata, il differimento dell'avvio delle attività progettuali. Il termine per l'avvio non può in ogni caso

essere successivo alla conclusione delle attività progetti di ricerca finanziati nell'ambito del PRO-BEN 2.

6. La data di avvio, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente comma 5, è comunicata dal Soggetto Capofila nel rispetto delle indicazioni ministeriali appositamente fornite.

Articolo 7
SPESE AMMISSIBILI

1. Sono considerate ammissibili le spese sostenuti dai Soggetti attuatori, che in coerenza con quanto previsto dall'art. 5 del presente Avviso, rientrino nelle categorie di seguito indicate:

a) personale: costi del personale impegnato nelle attività in cui si articola l'Iniziativa: la voce comprende il personale da reclutarsi a qualunque titolo e ai soli fini dello svolgimento delle attività di ricerca e/o alla erogazione di servizi specialistici di consulenza e *counseling*. Può essere imputata a tale voce di spesa la quota relativa al personale appositamente reclutato con contratto pluriennale per lo svolgimento delle medesime attività nei programmi di ricerca finanziati nell'ambito degli Avvisi PRO-BEN 1, di cui al D.D. n. 1159 del 25 luglio 2023, e PRO-BEN 2 di cui al D.D. n. 1396 del 18 settembre 2024;

b) strutture e attrezzature: costi per interventi di allestimento di laboratori e spazi nonché per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali funzionali allo svolgimento dell'Iniziativa;

c) spese per le attività di disseminazione, divulgazione, informazione e sensibilizzazione;

d) altre spese: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano nella voce programmi di formazione, seminari, conferenze, materiali di consumo, forniture di beni e servizi purché sostenuti espressamente per l'Iniziativa e a essa strettamente riconducibili.

2. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata un costo ammissibile solo nei casi in cui questa non sia recuperabile da parte del soggetto beneficiario del finanziamento, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

3. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.

4. Le spese ammissibili decorrono dalla data di avvio delle attività progettuali come prevista ai sensi dell'articolo 6 del presente avviso.

Articolo 8
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate, a pena di esclusione e irricevibilità, per via telematica, per il tramite la piattaforma GEA (https://www.gea.mur.gov.it), a partire dalle ore **12:00 del giorno 13 giugno 2025 e fino alle ore 12:00 del giorno 14 luglio 2025**

2. Il Ministero, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda, garantirà l'accesso alla piattaforma GEA attraverso la quale sarà possibile eseguire tutte le attività relative alla compilazione e trasmissione della domanda.

3. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni da parte del Soggetto Capofila né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

4. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal Ministero esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente Avviso.

5. Il soggetto Capofila fornisce in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

6. Le proposte di Iniziativa, redatte secondo le specifiche tecniche della piattaforma GEA, a pena di esclusione, devono essere articolate nelle seguenti sezioni:

- obiettivi, fornendo un dettaglio in ordine all'inquadramento strategico dell'Iniziativa e alle finalità perseguite, con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto alla diffusione delle dipendenze patologiche, nonché alla promozione e realizzazione di attività di ricerca innovativa anche applicata e prevenzione primaria volta ad evitare l'uso di sostanze stupefacenti e/o comportamenti a rischio di dipendenza quali ludopatia, internet addiction disorder, ect. Le attività potranno essere corredate anche da rilevazioni epidemiologico/statistiche di dati e informazioni acquisibili da fonti accreditate
- attività previste, con una puntuale descrizione delle attività riferibili agli interventi di cui all'art. 5, comma 3 e la indicazione dei soggetti preposti allo svolgimento delle stesse. La sezione dovrà contenere anche riferimenti al grado di innovatività e originalità delle soluzioni proposte;
- impatto, con una indicazione degli impatti attesi in termini di risultati ed effetti sulla popolazione studentesca;
- replicabilità e sostenibilità, con una evidenza delle caratteristiche chiave in grado di creare presupposti di: a) replicabilità in altri contesti delle azioni e soluzioni proposte; b) sostenibilità nel medio periodo degli interventi, assicurandone continuità;
- integrazione e complementarità con analoghi programmi e iniziative già avviate o pianificate.
- composizione del Partenariato, con l'indicazione del Soggetto Capofila e dei soggetti attuatori;
- piano economico, con una articolazione dei costi dell'Iniziativa per le categorie di voci di spesa di cui all'articolo 7, comma 1.

7. La proposta di Iniziativa di cui al comma che precede dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dai seguenti documenti:

a) la lettera di impegno a costituire il Partenariato, di cui all'art. 1, lett. i) del presente Avviso, /sottoscrivere l'*"Addendum"* agli accordi di partenariato già costituito per lo svolgimento delle attività sul PRO-BEN 1 e il PRO-BEN 2, ai sensi dell'art. 4, commi 9 e 10 del presente Avviso *[Allegato 1]*. La lettera di impegno è predisposta da ciascun soggetto attuatore e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, ovvero, da un soggetto da questi appositamente delegato con atto formale.

b) la delega di cui al precedente art. 4, comma 7 *[Allegato 2]*. La delega al soggetto Capofila è predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto partner ovvero, da un soggetto da questi appositamente delegato con atto formale.

Nel caso in cui la documentazione di cui alle lettere a) e b) del presente comma è sottoscritta da un soggetto delegato l'atto di delega formale costituisce allegato alla medesima documentazione.

8. La domanda di partecipazione - firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Capofila, ovvero, da un soggetto da questi appositamente delegato con atto formale - è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del *General Data Protection Regulation* (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato sulla G.U.C.E. il 4 maggio 2016, e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Articolo 9
MODALITÀ DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Le proposte di Iniziativa che pervengano entro i termini indicati sono oggetto di istruttoria formale-amministrativa. L'istruttoria è volta a verificare il rispetto della modalità di presentazione, la completezza della documentazione obbligatoria richiesta ed il rispetto della tempistica di presentazione.
2. Le proposte presentate, nelle more dello svolgimento dell'istruttoria formale-amministrativa, sono ammesse con riserva alla fase di valutazione. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica di ammissibilità di cui al comma 8 del presente articolo.
3. La valutazione delle proposte di Iniziativa sarà effettuata da una Commissione di valutazione composta da 6 componenti di cui 5 esperti tecnico scientifici individuati dal CNVR e 1 esperto amministrativo contabile individuato dal Ministero. La Commissione è nominata con decreto del Direttore generale della ricerca.
4. La Commissione di cui al comma precedente svolge le proprie valutazioni sulla base dei seguenti criteri:

N	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Rilevanza e pertinenza dei contenuti e degli obiettivi anche con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto alla diffusione delle dipendenze dall'uso di sostanze stupefacenti e dall'alcol, delle tossicodipendenze, nonché delle altre forme di dipendenza patologica, quali ludopatia, internet *addiction disorder*.	**0-5**
2	Appropriatezza, chiarezza, efficacia e innovatività degli interventi	**0-5**
3	Rilevanza dell'impatto atteso	**0-5**
4	Replicabilità e sostenibilità degli interventi	**0-5**
5	Integrazione e complementarità con analoghi programmi e iniziative già avviate o pianificate.	**0-10**
TOTALE PUNTEGGIO		**0-30**

La Commissione nell'applicazione dei criteri di cui sopra utilizza i seguenti giudizi:

GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE SINTETICA	PUNTEGGIO NUMERICO	
		Criterio 1-4	***Criterio 5***
INSUFFICIENTE	*Rispetto al criterio di valutazione il progetto presenta punti deboli di cruciale importanza e/o troppo numerosi*	0 - 1	0 - 6
SUFFICIENTE	*Rispetto al criterio di valutazione la proposta di Iniziativa presenta diversi punti deboli*	2	7
BUONO	*Rispetto al criterio di valutazione la proposta di Iniziativa presenta alcuni punti deboli di moderata importanza*	3	*8*

MOLTO BUONO	*Rispetto al criterio di valutazione la proposta di Iniziativa si presenta molto convincente, con punti deboli minori*	4	*9*
OUTSTANDING	*Rispetto al criterio di valutazione la proposta di Iniziativa si presenta pienamente convincente, nessun punto debole rilevante*	5	*10*

5. Le Iniziative che conseguano un punteggio complessivo inferiore a 18 (diciotto) o che abbiano almeno un punteggio sui primi quattro criteri inferiore a 2 (due) e inferiore a 7 (sette) sul quinto criterio, devono ritenersi non ammissibili al finanziamento poiché ritenute non idonee.
6. All'esito della valutazione, ove le Iniziative abbiano maturato un *punteggio ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al contributo il *criterio 5 - Integrazione e complementarità con analoghi programmi e iniziative già avviate o pianificate* quindi il *criterio 3 – "Rilevanza dell'impatto atteso"* – di cui alla tabella contenuta al precedente comma 4. Ove il punteggio relativo al criterio 3 concorresse ad un ulteriore *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità alla agevolazione il *criterio 2 – "Appropriatezza, efficacia e innovatività degli interventi"* – della tabella sopra citata e, quindi, il *criterio 4 - "Replicabilità e sostenibilità degli interventi"*. Laddove persistano condizioni di parità, il fattore di priorità per l'ammissibilità alla agevolazione sarà il punteggio conseguito nell'ambito del *criterio 1 - "Rilevanza e pertinenza dei contenuti e degli obiettivi anche con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto alla diffusione delle dipendenze dall'uso di sostanze stupefacenti e dall'alcol, delle tossicodipendenze, nonché delle altre forme di dipendenza patologica, quali ludopatia, internet addiction disorder*".
7. La Commissione si riserva la facoltà di rideterminare il costo complessivo – eventualmente ridefinendo anche la distribuzione del budget tra le diverse voci di costo – nel caso in cui il piano economico-finanziario non risulti adeguato agli obiettivi e alla durata del progetto.
8. Per tutte le domande che perverranno entro i termini indicati all'art. 8, comma 1, il Ministero per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati effettua, entro, di norma, 30 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse, un'istruttoria formale-amministrativa delle domande. Tale fase è volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso. Si precisa che, per ragioni di celerità e speditezza della procedura, la fase di valutazione potrà essere avviata contestualmente allo svolgimento della istruttoria formale-amministrativa.
9. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna al Soggetto Capofila un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la proposta progettuale è dichiarata esclusa. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione del Soggetto Capofila e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.
10. La valutazione delle proposte di Iniziativa si concluderà con l'emanazione del provvedimento di approvazione di una graduatoria e contestuale ammissione a finanziamento delle Iniziative utilmente collocate in graduatoria.
11. Resta inteso che le Iniziative ammesse, come da graduatoria, saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 10

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA SOVVENZIONE/CONTRIBUTO E DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI

1. Al fine di conoscere per ciascuna Iniziativa finanziata la ripartizione del contributo riconosciuto tra i soggetti partecipanti al partenariato e monitorare le operazioni di successivo ribaltamento a favore di tali soggetti nonché l'effettivo andamento della spesa, con decreto dirigenziale ovvero con istruzioni tecniche a cura del responsabile unico del procedimento verranno fornite indicazioni per la redazione del *Piano di riparto.*
2. I dati finanziari contenuti nel piano di riparto verranno utilizzati dall'Amministrazione, laddove necessario, che agendo in qualità di soggetto concentratore su delega dei soggetti beneficiari, per garantire la regolarità e la tempestività delle erogazioni, provvede alla generazione dei CUP master e dei CUP derivati.
3. Per le Iniziative ammesse a finanziamento per le quali, nel termine eventualmente indicato, non risulterà comunicato il piano di riparto di cui al precedente comma 1, il MUR si riserva la facoltà di procedere alla revoca dell'approvazione del progetto disposta con il presente decreto.
4. A seguito dell'adozione, da parte del responsabile unico del procedimento, del decreto di approvazione della graduatoria e contestuale ammissione a finanziamento delle Iniziative risultate idonee, il Ministero trasferisce il 100% del contributo spettante.
5. Il contributo è erogato esclusivamente al Soggetto Capofila, che, secondo quanto previsto dall'accordo di Partenariato e nel rispetto del piano di riparto di cui al comma 1, provvede, ai sensi della normativa vigente, al tempestivo trasferimento delle quote spettanti agli altri componenti
6. Nel caso di un soggetto attuatore di diritto privato l'erogazione a titolo di anticipo dovrà essere assistita da idonea garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria o coperta da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico, o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata del progetto.
7. Il Soggetto Capofila relaziona a conclusione delle attività progettuali in ordine alla complessiva realizzazione dell'Iniziativa finanziata dal Ministero, producendo, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività, la relazione tecnica finale comprovante l'avvenuto conseguimento degli obiettivi, nonché garantisce l'accesso aperto (accesso gratuito on-line per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche "*peer-reviewed*" relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto.
8. La relazione tecnica finale è sottoposta alla valutazione della Commissione di cui all'art. 9, comma 3.
9. Il Soggetto Capofila dovrà presentare, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività, la rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dell'Iniziativa, secondo le modalità che verranno disciplinate da apposite *Linee guida di rendicontazione delle spese* che saranno allegate al decreto di approvazione della graduatoria finale dei progetti ammessi al contributo.
10. In caso di mancata rendicontazione, o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio tecnico da parte della Commissione, o di qualsiasi ulteriore difformità di natura amministrativo – contabile che non risulti regolarmente sanata entro i termini che potranno essere indicati dall'Amministrazione, quest'ultima procederà alla revoca delle risorse.
11. Il Ministero svolge i controlli di competenza sulla documentazione amministrativo–contabile relativa alle spese sostenute per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati.

Articolo 11
OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

1. I soggetti attuatori sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso:

a) a rispettare tutte le condizioni previste dall'Avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;

b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;

c) a garantire il rispetto del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

d) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;

e) a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità;

f) ad assicurare che le attività previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'Avviso, fatte salve specifiche indicazioni a tal fine fornite dall'Amministrazione;

g) a predisporre tutte le attività necessarie all'avvio delle Iniziative, per non incorrere in ritardi attuativi;

h) ad individuare preventivamente eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, relazionando il Ministero dell'università e della ricerca;

i) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, in conformità alla domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca;

j) ad assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni,

k) ad adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria;

l) ad effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute;

m) a garantire che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti. Laddove, sulla base delle specifiche indicazioni a tal fine fornite, il Ministero operi come soggetto concentratore i soggetti attuatori garantiscono il necessario e tempestivo supporto informativo;

n) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, ivi compresi i controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti;

o) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle

procedure adottate dal Ministero e secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018.

2. I componenti del partenariato rispondono solidalmente per le obbligazioni assunte.

Articolo 12
VARIAZIONI DEL PARTERNARIATO E DELL'INIZIATIVA

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, in caso di rinuncia o di perdita dei requisiti da parte di uno o più beneficiari (capofila o partner), il progetto sarà revocato e verrà richiesta la restituzione delle eventuali somme erogate ovvero si provvederà all'eventuale escussione della garanzia fideiussoria o ad esercitare azione sui fondi di funzionamento ordinario iscritti nel bilancio del Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. Qualora, in caso di rinuncia o di perdita dei requisiti da parte di uno o più beneficiari (Capofila o Partner), i restanti soggetti attuatori possano garantire il permanere di tutti i requisiti amministrativi, tecnico-scientifici e finanziari richiesti dal presente bando, gli stessi dovranno presentare formale istanza a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale della ricerca del Ministero dell'Università e della Ricerca. Tale ipotesi è ritenuta ammissibile solo nel caso in cui le attività in capo al soggetto rinunciatario vengano poste in essere dagli altri soggetti partner che, nell'assicurare parallelamente i conseguenti adempimenti amministrativo contabili, garantiscano il raggiungimento degli obiettivi tecnico scientifici previsti nella proposta progettuale ammessa a finanziamento. L'Amministrazione, previa verifica della permanenza dei requisiti sopra esposti, si riserva di approvare le variazioni di cui al presente comma.
3. Le variazioni di natura soggettiva del Soggetto Capofila e/o dei soggetti attuatori sono consentite unicamente nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri eventi derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.
4. Le variazioni di natura oggettiva sono consentite solo nella misura in cui non abbiamo impatto sugli obiettivi connessi all'esecuzione del progetto approvato, i quali devono in ogni caso essere mantenuti. Rimane inteso che ogni eventuale variazione dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al Ministero il quale si riserva la facoltà di accogliere la richiesta, anche avvalendosi ove necessario della Commissione di cui all'art 9, comma 3, dell'Avviso.

Articolo 13
ACCESSO APERTO

1. Coerentemente con le finalità del presente Avviso, ai risultati dell'Iniziativa e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi *"Open science"*.

Articolo 14
MECCANISMI SANZIONATORI

1. I contributi possono essere revocati, in tutto o in parte, qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

a) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte in sede di presentazione della domanda;

b) mancata realizzazione dell'intervento o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, debitamente documentati;

c) l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo la concessione da parte del MUR di eventuali proroghe;

d) i soggetti non presentino tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibiscano in caso di controllo;

e) in caso di mancato rispetto degli altri obblighi in capo ai soggetti Capofila e/o attuatore.

2. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del contributo, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.

3. In caso di revoca parziale, il MUR, attraverso la Commissione di cui all'art. 9, comma 3, dispone la valutazione dello stato di avanzamento e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al Soggetto Capofila, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.

4. In caso di revoca, totale o parziale, qualora sia già stato erogato il contributo, il Soggetto Capofila, dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del Soggetto Capofila o di escutere la eventuale garanzia fideiussoria.

Articolo 15
RESPONSABILE DELL'AVVISO

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente funzionalmente competente della Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e per l'innovazione tecnologica - Direzione generale per la valutazione e la sicurezza della ricerca già Direzione generale della ricerca - Ufficio III che adotta, per quanto di competenza, tutti gli atti e i provvedimenti finalizzati ad attuare le prescrizioni del presente Avviso

Articolo 16
TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati personali di cui si venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati dal Ministero, nonché dalle Istituzioni e dagli Enti coinvolti nei rispettivi procedimenti, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm.

2. Con specifico riferimento alla fornitura dei servizi informatici da realizzare mediante la piattaforma GEA, considerata l'idoneità di Invitalia S.p.A. rispetto alle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato, si ritiene che le attività poste in essere sulla citata piattaforma informatica nell'ambito del presente avviso possano ritenersi ricomprese all'interno di quelle già previste nella Convenzione per il servizio di supporto specialistico in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, sottoscritta in data in 5 agosto 2021 tra Ministero dell'Università e della Ricerca e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia S.p.A), e pertanto la nomina di Invitalia a Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successiva modificazione con D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i., può ritenersi estesa, negli obblighi al suo interno previsti, anche per l'esecuzione di tali attività.

Articolo 17
MODIFICHE AL BANDO

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente bando saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito https://www.mur.gov.it e sulla piattaforma dedicata www.gea.mur.gov.it.

Articolo 18
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Articolo 19
COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI.
DISPOSIZIONI FINALI.

1. La modulistica necessaria alla partecipazione al presente Avviso è pubblicata nella sezione dedicata del portale https://www.gea.mur.gov.it/ con valore di notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati
2. Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi all'Avviso e alla successiva realizzazione delle proposte di iniziativa finanziate potranno essere inviati all'indirizzo mail dedicato Proben proben@mur.gov.it indicando sempre nell'oggetto "PRO-BEN 3". Non saranno, pertanto, evase richieste che perverranno in modalità diversa.
3. Alle richieste di cui al precedente comma 2 si darà risposta in forma aggregata; le FAQ relative alla Procedura verranno pubblicate nella sezione dedicata del portale https://www.gea.mur.gov.it/ con valore di notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati
4. Le notizie, le informazioni e ogni atto e provvedimento relativo all'attuazione del presente avviso sarà pubblicata nella sezione dedicata del portale https://www.gea.mur.gov.it/ con valore di notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati.
5. Il presente Avviso e la documentazione di cui ai commi 3 e 4 sarà pubblicata altresì sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca nella sezione dedicata la programma PRO - BEN https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/iniziative-speciali-e-grandi-ricerche/finanziamenti-destinati-alla con valore di notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati.
6. Il presente decreto è inviato ai componenti organi di controllo preventivo di legittimità.
7. Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle verifiche di cui al precedente comma.

IL DIRETTORE GENERALE
Vincenzo Di Felice

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da DI FELICE VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA